



Comune di Bronte

Provincia di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

Tel. 0957747210
Fax 0957747260

Internet www.Comune.Bronte.ct.it

Prot. 2130 DEL 4/2/16
Risposta a nota

Avvocatura Comunale

Bronte 2 febbraio 2016

Preg.mo
Segretario Generale
SEDE

Vista la nota del 22 gennaio 2016, prot. n. 1337, a firma del Presidente del Consiglio Comunale, in ordine alla richiesta di ordine del giorno dei consiglieri comunali, Meli Vincenza e Messina Gaetano sulla "Procedura di nomina componenti ufficio dei procedimenti disciplinari", del 22.01.2016 prot. n. 1310, si espone.

Preliminarmente, si rammenta che a norma dell'art. 48 comma 3 del D.Lvo 267/2000 è competenza della Giunta Municipale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio.

Poi, in relazione alle modifiche introdotte al regolamento sopra citato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 22 dicembre 2015, si osserva che, essendo le stesse effettuate nel rispetto dei criteri generali fissati con la deliberazione di C.C. numero 50 del 28.12.2010, non era dovuto alcun preventivo passaggio in Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda i componenti dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, si rileva che, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 55 bis del D.Lvo. 267/2000 (inserito dall'art. 69 comma 1 del D.Lvo n. 150/2009), *"Per le infrazioni di minore gravità.....omlssis, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha la qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo il procedimento si svolge secondo le disposizioni del comma 4"*;

il comma 4, stabilisce che *"Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari"*.

Secondo quanto chiarito dalla funzione pubblica con la circolare n. 14 del 23.12.2010



Comune di Bronte

Provincia di Catania

Partita I.V.A. 00291400877-C.A.P. 95034

Internet www.Comune.Bronte.ct.it

Tel. 0957747210
Fax 0957747260

Prot.
Risposta a nota

Avvocatura Comunale

“Tale disposizione non ha portata innovativa rispetto al testo previgente; infatti, già l'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 aveva previsto l'individuazione di una competenza *ad hoc* per la gestione del procedimento disciplinare (U.P.D.). **L'individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione** e non è richiesta la costituzione di un apposito ufficio; infatti, la competenza si può svolgere anche nell'ambito di una struttura deputata a più ampie attribuzioni, ma si tratta comunque di una competenza da esercitare in via esclusiva.

Per gli enti locali privi di qualifica dirigenziale, in linea con l'orientamento espresso dall'ANCI nelle prime linee guida relative all'applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009, la competenza non sussiste invece in capo al dipendente titolare di posizione organizzativa cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché trattasi di soggetti non muniti di qualifica dirigenziale.

Alternativamente, la scelta dell'ente locale potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al segretario comunale, opportunamente investito ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del medesimo decreto legislativo 267/2000”.

Pertanto, poichè nel nuovo assetto organizzativo del Comune di Bronte non vi sono figure dirigenziali e il Segretario Generale svolge, tra le altre, anche la funzione di responsabile dell'anticorruzione, figura incompatibile con quella di presidente dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, questa Amministrazione ha reputato opportuno individuare tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, che possano garantire i necessari requisiti di estraneità ed oggettività rispetto alla macchina amministrativa, come motivato nella proposta della Deliberazione di G.M. di cui trattasi.

A tal proposito è opportuno rilevare che dall'esame della normativa in materia non risulta nessuna norma di legge che vieta al Comune di individuare i componenti dell'ufficio dei procedimenti disciplinari in soggetti esterni all'ente.

Tanto si doveva.

Avv. Francesca Longhitano